

# Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il

29 maggio 2012. (12G0096)

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e'

stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in

ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile

n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con

cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo

soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio

2012, n. 59;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara,

Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni

colpite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,

dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i

beni e le attività culturali, della giustizia, della difesa, dell'

istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali ;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per

i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche'

di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di Commissari delegati.

3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati

l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il

processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere

del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato

fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e' disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,

della

legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali

coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti

dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e

per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri

di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del

Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5,

comma 1, della citata legge.

5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi

dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati

dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 2

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite

dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presente decreto.

2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita

la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal

presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad

assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti

danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La

proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.

3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012,

dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,

nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante

di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al

litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite

le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza

delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' di

cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.

5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle

finalita' per esse stabilite;

b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici

in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato

alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche' le

conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento

netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di

spesa

possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.

6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono

intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria

statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le

risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto.

Sulle

contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle

erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della

realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni

rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24

febbraio 1992, n. 225.

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 3

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad

uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni

di semplificazione procedimentale

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma

del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo

1, i

Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,

d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in

coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei

danni effettivamente verificatisi, prioritari, modalità e percentuali

entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle

risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle

contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di

eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai

soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può

essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino

o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso

produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati,

in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non

commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con



esclusivo fine solidaristico aventi sede o unita' produttive nei

comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni

a beni mobili di loro proprieta';

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali

sgombrati dalle competenti autorita' per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse necessarie

all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione

temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva.

2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve

essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia

giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli

edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da

parte delle competenti amministrazioni.

3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla

riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato

alla  
documentazione che attesti che gli interventi sono stati  
realizzati  
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.  
136,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.  
186.

4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma,  
del  
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico  
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  
disposti  
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti  
almeno la  
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136,  
quarto  
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono  
essere  
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  
degli  
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita'  
immobiliari  
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei  
comuni  
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che  
venga  
completata la verifica delle agibilita' degli edifici e  
strutture  
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio  
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono,  
previa  
perizia e asseverazione da parte di un professionista  
abilitato,  
effettuare il ripristino della agibilita' degli edifici e  
delle

strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare

il  
rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare  
riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e  
sismica. I  
soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni  
dall'inizio  
dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già  
allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la  
richiesta  
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo  
edilizio  
nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione  
sismica  
ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le  
strutture.

7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività  
produttive  
e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni  
di  
sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni  
sismici  
iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente  
decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto  
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del  
D.Lgs.

9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni,  
deve  
acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata,  
a  
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle  
norme  
tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto  
ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato,  
e  
depositare la predetta certificazione al Comune  
territorialmente  
competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture

di  
coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi  
delle  
certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente  
comma  
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di  
sicurezza  
effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via  
provvisoria,  
il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato  
in  
assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o  
eventuali  
altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal  
tecnico  
incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente  
risolte:

- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  
e  
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non  
adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- 3) presenza di scaffalature non controventate portanti  
materiali  
pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la  
struttura  
principale causandone il danneggiamento e il collasso.

9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti  
dovrà  
essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in  
vigore del  
presente decreto.

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti  
eventi  
sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio  
nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in

misura

pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano

necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agencia regionale

di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione

generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della

Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione

civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei

Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la

delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di

delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale

ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite

sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti

alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere

essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle

relative

norme regionali di attuazione.

12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute

verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste

dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro

180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per

l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 160 del 2010.

13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,

sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a

consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 4

Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici

nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale

1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in  
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei

danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:

a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di

interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso

scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonche' le caserme

in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di

proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente

dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

b) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli

enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera

a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,

comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale

alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici



provinciali,  
che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali,  
con le  
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione  
vigente.

Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei  
limiti

delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse  
agli

interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati,  
di

rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili,  
di

rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del  
patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degli  
interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione,  
di

restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo  
patrimonio, si

provvede secondo le modalita' stabilite d'intesa con il  
Ministero per

i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il presidente  
della

regione interessata, sia per far fronte agli interventi  
urgenti, sia

per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.

3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con  
riferimento

agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui  
all'articolo

20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la  
Conferenza

Stato-Regioni, puo' essere riconosciuta prioritata'  
nell'utilizzo delle

risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della  
sottoscrizione

di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla

ricostruzione ed  
alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali  
riducendo  
il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già  
programmati  
dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le  
Regioni  
procedono, previo parere del Ministero della salute, alle  
opportune  
rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento  
e di  
ripristino delle strutture danneggiate.

4. I programmi finanziati con fondi statali o con il  
contributo  
dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e  
Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle  
originarie  
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai  
singoli  
programmi, non previsti da norme comunitarie.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  
di  
conversione del presente decreto, i comuni predispongono  
ovvero, ove  
già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al  
decreto  
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale  
termine,  
provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per  
territorio.

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 5

Ulteriori interventi a favore delle scuole

1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della

regolare

attività scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica

iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169,

convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla

messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione

degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della

predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per

l'istruzione, l'università e la ricerca.

2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel

comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a

seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa

di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove

opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni

interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.

3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può

adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o

maggiori

oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario e della durata

delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o

sezioni.

4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a

disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,

l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 6

Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari,

rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e

notifica di atti

1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione

speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici

giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione

delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause

relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai

procedimenti per  
l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di  
sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti  
per  
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,  
a  
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile  
e in  
genere delle cause rispetto alle quali la ritardata  
trattazione  
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In  
quest'ultimo caso,  
la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce  
alla  
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le  
cause  
gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del  
collegio, egualmente non impugnabile.

2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per  
il  
compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque  
debba  
svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui  
all'articolo 1, comma 2.

3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio  
2012, le  
udienze processuali civili e amministrative e quelle di  
competenza di  
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro  
difensori,  
con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che,  
alla  
data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei  
comuni  
interessati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei soggetti  
interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano

residenti,  
avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'  
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati  
dal  
sistema, il decorso dei termini perentori, legali e  
convenzionali,  
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e  
decadenze da  
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  
per gli  
adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al 31  
luglio  
2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di  
sospensione. E'  
fatta salva la facolta' di rinuncia espressa alla sospensione  
da  
parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante  
il  
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine  
del  
periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei  
riguardi  
dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi  
esecutivi e i  
termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini  
di  
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del  
pagamento in  
misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la  
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i  
termini  
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21  
maggio  
2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali  
e ad  
ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva,

sono

sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva

la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici

giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo

1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì

sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla

data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le

disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una

delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,

era residente nei comuni colpiti dal sisma:

a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal

codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per

lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone

d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per

l'udienza di  
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio  
direttissimo, per  
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  
stato di  
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera  
nei  
processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui  
al  
comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali  
interessate  
o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in  
cui  
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  
commi  
6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo  
è  
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 7

Deroga al patto di stabilità interno

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del  
20 e  
29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su  
proposta  
dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno  
2012, con  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  
con il  
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30  
giugno  
2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui  
all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da



determinare  
effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo  
di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna  
e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni  
Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma,  
valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante  
corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo  
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 8

Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali

1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire

dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza

applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al

30 settembre 2012:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo

18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la

riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi

all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti

locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi

quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed

extragricoli;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita

locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo

ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a

immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello

Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali

0

pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione

alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica

periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa

tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto

all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle

province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma

3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di

esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle

banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi

di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e

prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese

concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di

conversione

in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri

provvedimenti disciplina altresì le modalita' di rateizzazione delle

fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente

comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore

delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come

individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le

modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso

specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a

strumenti di tipo perequativo.

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma

del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o

parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta

sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e

agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di

cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione

e  
agibilità' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  
dicembre  
2014.

4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza  
sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche  
effettuati o a carico di professionisti, consulenti,  
associazioni e  
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei  
comuni  
coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non  
operanti nel territorio.

5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20  
maggio  
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni  
delle  
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni  
obbligatorie  
e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi  
al  
lavoro.

6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da  
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo  
1218.

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei  
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio  
2012,  
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in  
quanto  
inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle  
incentivazioni  
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se  
entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a  
scadenze di registrazione in attuazione di normative  
comunitarie,  
statali o regionali in materia di identificazione e

registrazione

degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla

(D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio

2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.

9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di

marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro

il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del

2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati

inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri

temporanei e' consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla

direttiva 2008/120/CE.

11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi

assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di

pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni

interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Reg.

CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle

ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.

12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006,

ove gli  
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento  
sismico, non  
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni  
assunti in  
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le  
Autorita'  
competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli  
aiuti  
erogati su investimenti realizzati.

13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la  
comunicazione all'autorita' competente, prevista dai  
sopracitati  
articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via  
amministrativa da  
parte dell'autorita' preposta della sussistenza di cause di  
forza  
maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione  
competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di  
causalita'  
tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.

14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31  
dicembre  
2012 l'attivita' di somministrazione pasti e bevande in deroga  
ai  
limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia  
Romagna  
n. 4 del 31 marzo 2009.

15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai  
comuni  
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e  
successivi,  
nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-  
Romagna, per  
consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture  
competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento  
dei danni



e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 9

Differimento di termini per gli enti locali

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il

differimento dei termini per:

- 1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
- 2) il conto annuale del personale.

Capo II Interventi per la ripresa economica

Art. 10

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del

Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a titolo gratuito e con prioritá' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

## Capo II Interventi per la ripresa economica

### Art. 11

Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno

subito

danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e

29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita'

per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre

2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

## Capo II Interventi per la ripresa economica

### Art. 12

Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti

nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

1. Per l'attivita' di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti

dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla

contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di

contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.

2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'

di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede

la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti,

tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili.

Tali

atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di

valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per

l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione.

3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita' speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2,

comma 1, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2.

Capo II Interventi per la ripresa economica

Art. 13

Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi

sismici del maggio 2012

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma

1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui

all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli  
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti  
5  
milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere,  
secondo il  
metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione  
Europea  
C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso  
alle  
garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto  
legislativo 29  
marzo 2004, n.102.

Capo II Interventi per la ripresa economica

Art. 14

Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di  
risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed  
agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di  
cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale  
2007-2013  
della medesima Regione e' assicurata dallo Stato, limitatamente alle  
annualita' 2012 e 2013, attraverso le disponibilita' del Fondo di  
rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.

Capo II Interventi per la ripresa economica

Art. 15

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1

e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.

## Capo II Interventi per la ripresa economica

### Art. 16

#### Promozione turistica

1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011,

iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.

2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

#### Art. 17

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti



competenti

o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati  
rifiuti

urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di  
raccolta e

trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio  
provvisorio

individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs.  
n. 152

del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile  
effettuare, in

condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano  
nei

rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o  
materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit)  
facilmente

individuabili che devono essere preventivamente rimossi  
secondo le

modalita' del punto 2.

2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti  
amianto

occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M.  
06/09/1994,

nel modo seguente:

– In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture,  
queste devono essere delimitate e confinate, e  
l'accessibilita' deve  
poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne  
l'agibilita'

e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.

– In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto  
compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate  
nelle

aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere  
in atto

tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

– In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere

allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard

(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con soles antiscivolo).

– I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

– Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il

materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per

territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del

D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita'

pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore

lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo

di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende

e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore

anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con

valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le

disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione.

4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorche' insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessita' di preventivo e specifico Accordo

fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono

essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:

- Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di titolarita' di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena-Via Caruso di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarita' di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarita' di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), localita' Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;

In caso di ulteriori necessita' con decreto del Presidente della

Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui e'

possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.

5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie

derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di

demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01\* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01\*, 17.09.02\*, 17.09.03\*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23\*, CER 20.01.35\* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03\* , oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33\*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;

6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attivita' di

carico dei mezzi di trasporto.

7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o

dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili

del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso

imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della

targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al

punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe

dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in

deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),

193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e

successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con

oneri a proprio carico.

8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti

conferiti.

9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito

preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita

dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza;  
tali  
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-  
ter del

D.Lgs 152/2006.

10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4  
assicurano il personale di servizio per eseguire negli  
impianti di

cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle  
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee,  
nonche' il

loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto  
della

normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti  
assicurano la

gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti  
amianto e

dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche  
(Raee),

secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro  
successivo

recupero o smaltimento.

11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4  
ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al  
punto 7

senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo  
scarico

presso le piazzole attrezzate per il deposito  
preliminare/messa in

riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con  
urgenza,

alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole  
medesime e nelle loro adiacenze.

12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi  
adibiti

all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico  
potranno

essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il principio di prossimità' al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi).

In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti

che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.

13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata

informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti

nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.

15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici

competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di

evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei

beni di interesse architettonico, artistico e storico.

16. Le aziende unità' sanitarie locali assicurano la vigilanza per

gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed



in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

#### Art. 18

Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni

1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.

2. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento e' attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D.

Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono

sospesi per

180 giorni e la validita' dell'autorizzazione e' prorogata sino

all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.

3. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8

(attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo

entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga

all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006,

l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012

e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata fino al 30

giugno 2013.

4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente

ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli

programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e

4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla

normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA (ovvero non

incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).

Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

Art. 19

Semplificazione di procedure di autorizzazione

1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel

rispetto

dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni

ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche

non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D.

Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che

definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)

possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche

comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative

ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 puo'

svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le

verifiche necessarie.

2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende

danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA

ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita

da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP,

integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri

Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL,

TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore.

Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei

limiti

delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Balduzzi, Ministro della salute

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali

Severino, Ministro della giustizia

Di Paola, Ministro della difesa

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Severino

Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

Allegato 1

(Art. 3, comma 7)

COD\_REG COD\_PRO COD\_ISTAT PRO\_COM NOME

3	20	3020023	20023	Felonica
3	20	3020027	20027	Gonzaga
3	20	3020029	20029	Magnacavallo
3	20	3020035	20035	Moglia
3	20	3020039	20039	Pegognaga
3	20	3020042	20042	Poggio Rusco
3	20	3020046	20046	Quingentole
3	20	3020047	20047	Quistello
3	20	3020055	20055	San Benedetto Po
3	20	3020056	20056	San Giacomo delle Segnate
3	20	3020058	20058	San Giovanni del Dosso
3	20	3020060	20060	Schivenoglia
3	20	3020061	20061	Sermide

3 20 3020067 20067 Villa Poma  
5 29 5029021 29021 Ficarolo  
5 29 5029022 29022 Fiesso Umbertino  
5 29 5029025 29025 Gaiba  
5 29 5029033 29033 Occhiobello  
5 29 5029045 29045 Stienta  
8 35 8035009 35009 Campagnola Emilia  
8 35 8035020 35020 Correggio  
8 35 8035021 35021 Fabbrico  
8 35 8035028 35028 Novellara  
8 35 8035032 35032 Reggiolo  
8 35 8035034 35034 Rio Saliceto  
8 35 8035035 35035 Rolo  
8 36 8036002 36002 Bomporto  
8 36 8036004 36004 Camposanto  
8 36 8036005 36005 Carpi  
8 36 8036009 36009 Cavezzo  
8 36 8036010 36010 Concordia sulla Secchia  
8 36 8036012 36012 Finale Emilia  
8 36 8036021 36021 Medolla  
8 36 8036022 36022 Mirandola  
8 36 8036028 36028 Novi di Modena  
8 36 8036034 36034 Ravarino  
8 36 8036037 36037 San Felice sul Panaro  
8 36 8036038 36038 San Possidonio  
8 36 8036039 36039 San Prospero  
8 36 8036044 36044 Soliera  
8 37 8037024 37024 Crevalcore  
8 37 8037028 37028 Galliera  
8 37 8037048 37048 Pieve di Cento  
8 37 8037053 37053 San Giovanni in Persiceto  
8 37 8037055 37055 San Pietro in Casale  
8 38 8038003 38003 Bondeno  
8 38 8038004 38004 Cento  
8 38 8038008 38008 Ferrara  
8 38 8038016 38016 Mirabello  
8 38 8038018 38018 Poggio Renatico

8 38 8038021 38021 Sant'Agostino

8 38 8038022 38022 Vigarano Mainarda

---

11.06.2012

---

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

---

11:45:48

---